



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 21 giugno 2023, in riferimento alle verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 da parte della Società Ruzzo reti s.p.a., a capitale interamente pubblico, sottoposta al controllo analogo dell'ERSI Abruzzo (Ente Regionale per il Servizio Idrico), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

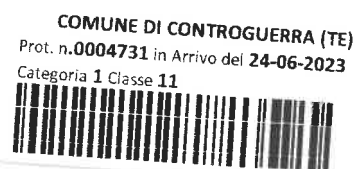
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

visto l'articolo 30, comma 4, della legge 30 ottobre 2014, n. 161;



visto il “Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti” approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 26 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo per l’anno 2023”;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto 1° marzo 2023, n.3.

viste le note prot. n. 20317 del 23 maggio 2023 e prot. n. 22717 del 9 giugno 2023 di Ruzzo reti s.p.a.;

vista l’ordinanza del 20 giugno 2023, n. 31, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO

FATTO E DIRITTO

L’art. 11 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), ai commi 2 e 3, prevede che: (comma 2) *“L’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.”* (comma 3) *“ L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.”*

La medesima disposizione di legge prevede altresì che: *“La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4”* e alla struttura del Ministero dell’economia e delle Finanze di cui all’art. 15 del medesimo testo unico, alla quale spetta il controllo ed il monitoraggio sull’attuazione della normativa in materia di società partecipate.

La Ruzzo reti s.p.a. con nota prot. n. 20317 del 23 maggio 2023, acquisita al prot. n. 2115 di questa Sezione, ha trasmesso il verbale dell’assemblea ordinaria dei soci del 9 maggio 2023, con il quale ha deliberato di *“approvare la <Proposta di nomina del consiglio di Amministrazione della Ruzzo reti S.p.A.>, acquisita agli atti della società al protocollo n. 16805 e pertanto: di confermare che l’organo Amministrativo della società, per i prossimi tre esercizi, sia costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri”,* provvedendo alla contestuale nomina del Presidente e dei due Consiglieri, dando atto *“che i nominati amministratori resteranno in carica per i prossimi tre esercizi”,* e stabilendo *“i seguenti compensi annui spettanti ai membri del Consiglio*

di Amministrazione, fino a nuova delibera assembleare od a modifica della normativa vigente, confermando i compensi erogati sin d'ora: Euro 26.056,00 oltre contributi previdenziali e oneri accessori previsti dalla legge e al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del suo ufficio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione; Euro 14.475,00, oltre contributi previdenziali e oneri accessori previsti dalla legge e al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio, a ciascuno degli alt[r]i due consiglieri di amministrazione".

A seguito di richiesta di documentazione e chiarimenti formulata dal Magistrato istruttore con nota prot. n. 2287 dell'8 giugno, la Società con nota prot. n. 22717 del 9 giugno 2023 (acquisita al prot. n. 2304) ha trasmesso la documentazione richiesta, dalla quale si evincono le seguenti circostanze.

All'art.20 dello statuto adottato viene disposto che: *"La società è amministrata da un amministratore unico ovvero, ove l'Assemblea accerti la sussistenza dei presupposti eventualmente previsti dalla vigente normativa, da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque amministratori, ivi compreso il Presidente. Sono nominati Amministratori soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia richiesti dalla natura dell'incarico, fermo quanto previsto dalla vigente normativa anche in materia di incompatibilità e inconfiribilità e nel rispetto della vigente disciplina in materia di equilibrio di genere. Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un vice presidente con funzioni vicarie. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostruito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che dovrà tenersi entro giorni 60 (sessanta) dalla deliberazione adottata per la surroga. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori".*

Al riguardo, questa Sezione osserva che l'art. 11, comma 4 ultima parte, Tusp così dispone: *"qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120".*

Nella Proposta di nomina del Consiglio di amministrazione della Ruzzo Reti, acquisita al prot. n. 16805 del 18 aprile 2023 della medesima società, i Sindaci soci firmatari propongono di *"nominare un consiglio di amministrazione composto da n. 3 componenti"* e affermano che: *"le*

motivazioni che portano [...] alla formulazione della proposta in questione risiedono nel fatto che la Società in questi anni pur affrontando un periodo difficile, dettato anche da criticità geopolitiche e dalla gestione di gravi emergenze quali la pandemia di Covid-19, ha conosciuto una fase di stabilità economica non immaginabile, coniugando allo stesso tempo risanamento, programmazione e sviluppo"; dopo aver fatto riferimento agli utili di esercizio, al fatturato e agli investimenti, alla diminuzione del costo del personale, al "processo di efficientamento del servizio clienti e di miglioramento della gestione delle relazioni con il Cittadino" e alla circostanza che la "Società è risultata beneficiaria di n. 3 finanziamenti, a valere su fondi PNRR", i firmatari della proposta dichiarano che: "tutto questo è stato possibile grazie ad un Consiglio di Amministrazione che ha operato scelte importanti, mettendo al riparo i conti e di fatto garantendo una governance di equilibrio, che forse mai aveva conosciuto questo Ente, soprattutto sotto il profilo politico, offrendo risposte quotidiane ai sindaci e soprattutto ai loro territori. Nella valutazione di una scelta importante come quella di proporre un consiglio di amministrazione a tre membri in luogo di un amministratore unico, pesano delle valutazioni gestorie non irrilevanti. In primis la complessità organizzativa, della Ruzzo Reti che spazia dalla gestione delle risorse idriche alle stime di carattere ambientale[e] determinate dal settore depurazione è maggiormente garantita dalla presenza di membri con una esperienza specifica nei settori di cui occupa. Nel caso di specie, ovviamente il CDA uscente ha maturato una esperienza specifica difficilmente eguagliabile ma in ogni caso a ciò si aggiunga [- uno dei Consiglieri -] è esperto senior in diritto dell'ambiente per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [- l'altro -] è esperto in materia di rifiuti, pertanto, per competenze professionali appaiono la scelta più idonea. Ugualmente meritevole di conferma [- la Presidente del Cda -] con competenze specifiche in materia giuridica ambientale (Master in diritto ambientale) ed in tutta la normativa tecnica attinente il servizio idrico integrato.

Infine, la grande estensione territoriale richiede una governance esperta e collaudata composta da persone di buona conoscenza delle problematiche e delle possibili soluzioni di tutto il territorio provinciale, di cui i tre membri sono espressione. [...] in questo quadro di complessità è evidente che solo un organo amministrativo collegiale può garantire un governo adeguato della Società avendo presenti gli interessi e le esigenze del territorio; tuttavia, al fine di proseguire un contenimento delle spese gestorie si ritiene che tale consiglio non possa essere superiore a tre membri".

Questa Sezione osserva che, secondo la disposizione di legge (art.11, comma terzo del Tusp), la scelta di un modulo di gestione diverso dall'amministratore unico - previsto quale canone privilegiato per le società a controllo pubblico -, richiede "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" che tengano anche "conto delle esigenze di contenimento dei costi". Tali "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" devono rivestire un carattere oggettivo e, conformemente all'indirizzo già espresso da questa Sezione (cfr. delib. n.183/2021/VSG), possono essere correttamente valutate in ragione del totale del valore della produzione

(somma delle voci 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera "A" dell'art. 2425, primo comma, cod. civ.) e del numero dei dipendenti occupati alle dipendenze della società.

La motivazione della delibera di nomina del consiglio di amministrazione plurimo, formulata *per relationem* rispetto alla proposta sopra richiamata, è assolutamente generica e del tutto estranea alle "*specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e [- alle -] esigenze di contenimento dei costi*" che avrebbero dovuto giustificare la scelta, limitandosi invece ad affermare l'esistenza di un *trend* gestionale favorevole e a richiamare "*una fase di stabilità economica non immaginabile*". Nemmeno possono ritenersi rilevanti, nella scelta del consiglio di amministrazione in luogo di quello dell'amministratore unico, la preparazione e l'esperienza tecnico-giuridica degli amministratori, che sono parametri idonei a indirizzare la selezione delle persone e non già a giustificare il modulo amministrativo prescelto.

Ribadendo, comunque, la necessità che la scelta dell'assetto amministrativo diverso da quello unipersonale sia giustificata attraverso la specifica motivazione delineata dalla legge, da esplicitarsi nella delibera di nomina, si rileva che il sito *web* istituzionale della Società (sezione Società trasparente, sottosezione *Personale / Dotazione organica / Personale in servizio*) indica la quantificazione delle unità di personale e i relativi costi della sola annualità 2020; inoltre sul sito sono pubblicate solamente le informazioni relative agli attuali amministratori (cfr. sottosezione *Organizzazione / Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo / Cessati dall'incarico*).

L'obbligo, previsto dall'art. 20 Tusp, per le pubbliche amministrazioni, di svolgere "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti ...) un piano di riassetto per la loro razionalizzazione*", implica la necessità che i Comuni partecipanti provvedano periodicamente in tale sede ad una aggiornata valutazione in ordine alla sussistenza delle "*specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa*", anche in riferimento alle "*esigenze di contenimento dei costi*" che possano giustificare la mancata previsione della figura dell'amministratore unico.

Inoltre, l'art. 22 del Tusp dispone che: "*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*".

L'art. 13, comma 1, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 prevede che: "*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive*

competenze; b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

Infine, l'art. 8, commi 1 e 3, del medesimo d. lgs. n. 33 precisa che: *"I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione [...] i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti."*

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

PRENDE ATTO

della documentazione trasmessa da Ruzzo reti s.p.a. con le note prot. n. 20317 del 23 maggio 2023 e prot. n. 22717 del 9 giugno 2023;

ACCERTA

- il mancato rispetto dell'obbligo di motivazione *"con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi"* di cui all'art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016;
- la mancata specifica indicazione nello statuto dell'obbligo di scelta dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, come previsto dall'art. 11, comma 4, d. lgs. n. 175 del 2016;
- il mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza di cui al combinato disposto degli articoli 22 del d. lgs. n. 175 del 2016 e degli articoli 8 e 13, del d. lgs. n. 33 del 2013.

INVITA

i Comuni partecipanti:

- alla specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione tramite consiglio di amministrazione, in luogo di quello dell'amministratore unico, in sede di analisi annuale dell'assetto complessivo della Ruzzo reti s.p.a., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016;
- al rispetto del disposto di cui all'art. 11, comma 4 ultima parte, d. lgs. n. 175 del 2016 e degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 22 del medesimo decreto legislativo;

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni di: Alba Adriatica, Ancarano, Basciano, Bellante, Campi, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Rocca S. Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana, alla Ruzzo reti s.p.a, nonché alla struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 15 Tusp. e, per conoscenza, all'Ente Regionale per il Servizio Idrico dell'Abruzzo - ERSI.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* delle rispettive Amministrazioni comunali e della Società Ruzzo reti, ai sensi degli articoli 31 del d.lgs. n. 33 del 2013 e 22 del d. lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 giugno 2023.

Il Relatore

Andrea DI RENZO

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA



LORELLA
GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI
23.06.2023
13:26:49
GMT+01:00

